

Giovedì 6 maggio 1999

17. Agenda 2000 ***/**II/*

a) A4-0264/99

Decisione sul progetto di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (6959/1/99/RIV 1 – C4-0215/99 – 98/0090(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (6959/1/99/RIV 1 – 98/0090(AVC)),
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 130 D, primo comma (attuale articolo 161, primo comma), del trattato CE (C4-0215/99),
- visto l'articolo 80, paragrafi 1 e 3, del suo regolamento,
- vista la sua risoluzione del 19 novembre 1998 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾ (COM(98)0131 – C4-0285/98),
- visti la raccomandazione della commissione per la politica regionale e il parere della commissione per la pesca (A4-0264/99),

1. esprime il suo parere conforme sul progetto di regolamento del Consiglio (6959/1/99/RIV1);
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 164.

b) A4-0246/99

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (6405/01/99 – C4-0182/99 – 98/0114(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e/o di procedura,
- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
- vista la posizione comune del Consiglio C4-0182/99), confermata dal Consiglio il 4 maggio 1999,
- visto il suo parere in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0131 ⁽³⁾, confermata nella seduta del 4 maggio 1999,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(99)0018) ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 193.

⁽³⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU C 52 del 23.2.1999, pag. 12.

Giovedì 6 maggio 1999

- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 72 del regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale (A4-0246/99),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamato a formulare a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 9

9) considerando che le misure d'interesse comunitario avviate su iniziativa della Commissione svolgono un'importante funzione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n..../99; che a tale titolo, tenuto conto del suo valore aggiunto comunitario, è importante che il FESR continui a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, compresa quella delle regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione ai sensi del trattato e delle isole più svantaggiate, nonché quella delle regioni ultraperiferiche a causa delle particolari caratteristiche e costrizioni di quest'ultime; che, nell'ambito di tale cooperazione, uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole dello spazio comunitario nel suo insieme apporta un valore aggiunto all'azione a favore della coesione economica e sociale; che il contributo del FESR a tale sviluppo deve essere mantenuto e rafforzato;

9) considerando che le misure d'interesse comunitario avviate su iniziativa della Commissione svolgono un'importante funzione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n..../99; che a tale titolo, tenuto conto del suo valore aggiunto comunitario, è importante che il FESR continui a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, compresa quella delle regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione ai sensi del trattato e delle isole più svantaggiate, nonché quella delle regioni periferiche a causa delle particolari caratteristiche e costrizioni di quest'ultime; che, nell'ambito di tale cooperazione, uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole dello spazio comunitario nel suo insieme, **anche in connessione con la gestione del territorio**, apporta un valore aggiunto all'azione a favore della coesione economica e sociale; che il contributo del FESR a tale sviluppo deve essere mantenuto e rafforzato;

(Emendamento 2)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)

i) che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo 1, contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli in tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia;

i) che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo 1, contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli in tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia **tenendo conto della necessità di collegare con le regioni centrali della Comunità quelle che presentano svantaggi strutturali derivanti da insularità, mancanza di vie di accesso e perifericità**;

(Emendamento 3)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) bis (nuova)

c) bis. lo sviluppo del turismo e degli investimenti culturali, compresa la protezione del patrimonio culturale e naturale, a condizione che creino posti di lavoro duraturi;

Giovedì 6 maggio 1999

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

Articolo 3, paragrafo 1

1. In applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n..../99, il FESR contribuisce, conformemente all'articolo 21 del medesimo, all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dello spazio comunitario nel suo insieme («INTERREG»).

1. In applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n..../99, il FESR contribuisce, conformemente all'articolo 21 del medesimo, all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dello spazio comunitario nel suo insieme («INTERREG») **nonché all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di rigenerazione economica e sociale delle città e periferie in crisi ai fini della promozione di uno sviluppo urbano duraturo («URBAN»).**

(si applica per analogia al considerando 2 della posizione comune)

c) **A4-0250/99**

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (6406/1/99 — C4-0183/99 — 98/0115(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)*Il Parlamento europeo,*

- visto l'elenco di proposte della Commissione all'esame del Consiglio al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative all'esame del Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0183/99), confermata dal Consiglio il 4 maggio 1999,
- visto il suo parere in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0131 ⁽³⁾, confermata nella seduta del 4 maggio 1999,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(99)0044) ⁽⁴⁾,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE,
- visto l'articolo 72 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0250/99),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. invita la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 193.

⁽³⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU C 74 del 18.3.1999, pag. 7.